SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Università della Calabria in Cosenza

DECRETO RETTORALE 4 giugno 1997.

Emanazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

97A4709

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1997, n. **251**.

Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero sono integrati di lire 3.000 milioni per il 1997, di lire 4.500 milioni per il 1998 e di lire 5.000 milioni per il 1999.

2. È autorizzata la maggiore spesa per la concessione di borse di studio, da iscrivere al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la somma di lire 500 milioni per il 1997, lire 1.500 milioni per il 1998 e lire 2.000 milioni per il 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 1997, a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 7.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti italiani di cultura all'estero.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2197):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 marzo 1997.

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla commissione III il 9 aprile 1997 e approvato il 14 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3727):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 24 giugno 1997; 2, 9, 10 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 22 luglio 1997.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 luglio 1997.

97G0286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1997, n. 252.

Regolamento recante norme riguardanti l'estensione alla provincia di Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine del regime agevolato per il prodotto gasolio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha esteso, limitatamente al prodotto benzina, il regime agevolativo previsto per la provincia di Gorizia alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine;

Visto il decreto 24 marzo 1988, n. 191, concernente le norme di attuazione della sopracitata disposizione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, che al comma 1-*ter* dell'articolo 7 ha previsto l'estensione del regime agevolato di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, al prodotto gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Visto l'articolo 1, punto 22, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349, concernente il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, che ha prorogato il precisato regime agevolato fino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto 30 luglio 1993, con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, ha individuato i comuni della provincia di Udine aventi diritto al regime agevolato;

Vista la sentenza 11 febbraio 1994, passata in giudicato, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha annullato il sopracitato decreto, per quanto concerne l'indicazione dei comuni di Tolmezzo, Gemona del Friuli, Osoppo, San Daniele del Friuli, Udine, Codroipo e Cervignano del Friuli, perché non siti in zona confinaria;

Visto l'articolo 8-*bis* della legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente la quantificazione in litri anziché in chilogrammi dei contingenti benzina e gasolio;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 410605 del 12 marzo 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 7-1/*ter* della legge 6 febbraio 1992, n. 66, alla provincia di Trieste spettano in regime agevolato 11.497.005 litri di gasolio ed ai comuni della provincia di Udine, compresi nell'allegato *A)* della legge 5 marzo 1985, n. 129, spettano 5.748.502 litri di gasolio.

Art. 2.

1. Il servizio di contingentamento e di ripartizione del gasolio è svolto, per le rispettive province, dalle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine, integrate rispettivamente, quella di Trieste: da tre rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da sei rappresentanti del comune di Trieste, di cui due della minoranza, da due rappresentanti del comune di Muggia, di cui uno della minoranza; quella di Udine: da tre rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da otto rappresentanti dei comuni indicati nel precedente articolo 1, aventi il maggior numero di abitanti sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.

Art. 3.

1. Per tutta la durata del beneficio è riconosciuta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo.

2. La misura di tale diritto è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sulle proposte, rispettivamente, delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e Udine, integrate, ciascuna, a norma dell'articolo 2 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il diritto non può determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del tributo non applicato.

4. I proventi del diritto di prelievo affluiscono a due distinti fondi, uno per la provincia di Trieste ed uno per la provincia di Udine. Tali fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche delle due province.

5. Alla gestione dei fondi provvedono le giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente di Trieste e di Udine, integrate ai sensi del comma 2.

6. Le spese di amministrazione dei fondi sono rispettivamente, a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di Udine, mentre le spese del servizio di introduzione, ripartizione e assegnazione del contingente gasolio gravano sui fondi medesimi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con legge 22 gennaio 1992, n. 17.

7. I bilanci dei fondi costituiscono allegato ai bilanci delle rispettive camere di commercio.

Art. 4.

1. Sino a quando la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province di Trieste e Udine, i comuni di Trieste e Muggia ed i comuni interessati per la provincia di Udine non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, le giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di Udine espletano tutti i compiti che il presente regolamento affida alle giunte stesse integrate con i rappresentanti degli enti predetti.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 1997

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 175

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987.

— Il testo della legge 29 febbraio 1988, n. 47, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1988.

— Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 534/1987, è il seguente: «4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso, fino al 31 dicembre 1988, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. I criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contingenti sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 7, comma 4, della legge n. 47/1988 è il seguente: «Al comma 4, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1991"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma"».

— Il testo del decreto 24 marzo 1988, n. 191, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1988.

— Il testo del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1992.

— Il testo della legge 6 febbraio 1992, n. 66, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1992.

— Il testo dell'art. 7, comma 1-*ter*, della legge n. 66/1992 è il seguente: «1-*ter*. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione indicato al numero 14 della tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto è pari al 40 per cento di quello indicato al numero 14 della tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto è pari all'80 per cento del contingente indicato al numero 14 della medesima tabella *A* allegata alla citata legge n. 700 del 1975».

— Il testo dell'art. 1, punto 22, del D.L. 28 giugno 1955, n. 250, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 349, è il seguente: «22. Le disposizioni recate dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli olii da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998».

— Il testo del decreto 30 luglio 1993 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993.

— Il testo dell'art. 8-*bis* della legge 22 gennaio 1992, n. 17, è il seguente:

«Art. 8-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7-1/*ter* della legge n. 66/1992, si veda la nota alle premesse.

— Per il testo dell'allegato *A* della legge 5 marzo 1985, n. 129, si veda la nota al decreto n. 191/1988.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 369/1991, convertito con legge n. 17/1992, è il seguente:

«1. A modifica di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'art. 1 della legge medesima, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700.

2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225».

97G0284

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 luglio 1997.

Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Considerata la recente approvazione da parte del Governo di un disegno di legge quadro sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia che prevede, fra l'altro, nuovi e più efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonché misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

Considerato che le tematiche relative ad un adeguato e soddisfacente inserimento socio-culturale degli stranieri immigrati trovano più idonea risposta nel titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo anche un apposito «Fondo nazionale per le politiche migratorie» (art. 42);

Tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione, nel corso del 1996, di oltre 240.000 stranieri extracomunitari, beneficiari delle previsioni del decreto-legge n. 489/1995 e successive reiterazioni, nonché dell'elevato numero di ricongiungimenti familiari connessi, con conseguente accesso al mercato del lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso;

Tenuto conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano tuttora iscritti nelle liste di collocamento, e che permangono inoltre situazioni di soggiorno irregolare;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico-alberghiero, agricolo, dell'assistenza alle persone e della collaborazione domestica) pur in presenza di un elevato e preoccupante tasso di disoccupazione nazionale, si avvalgono comunque tradizionalmente di manodopera straniera, a tempo determinato e indeterminato;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa utilizzarsi la previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonché quella richiamata all'art. 10 della stessa legge;

Ferma restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente ed adeguato inserimento socio-culturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;

Considerato che nel 1997 verranno autorizzati i ricongiungimenti familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge n. 943/1986;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per l'anno 1997, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

Art. 2.

Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale.

Una quota del totale potrà essere riservata ai cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.

Art. 3.

La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornerà la quantificazione delle esigenze e della disponibilità alla scadenza del secondo e terzo quadrimestre del 1997, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonché in funzione delle intese specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle competenti strutture regionali comprese le consulte di cui alla citata legge, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extracomunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
TURCO

97A6101

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto direttoriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Considerato che occorre modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato indicato nel citato decreto direttoriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di produzione nazionale «Pack», «Nazionali Filtro», «Super (con filtro)» e «Stop KSF (astuccio e cartoccio)»;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Da mg/sigaretta nicotina	Da mg/sigaretta condensato	A mg/sigaretta nicotina	A mg/sigaretta condensato
Pack	0,9	14,0	1,0	12,0
Nazionali Filtro	0,95	13,0	1,0	12,0
Super (con filtro)	1,10	13,0	1,0	12,0
Stop KSF (astuccio e cartoccio)	—	12,5	—	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Pack», «Nazionali Filtro», «Super (con filtro)» e «Stop KSF (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A6136

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Chieti in data 19 giugno 1997 per le conseguenze di un furto con scasso avvenuto nell'ufficio la notte precedente, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Chieti è accertato in data 19 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5968

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone in data 20 giugno 1997 (dalle ore 12 alle ore 14) per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone è accertato in data 20 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5969

DECRETO 15 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 592, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 26 giugno 1997 (dalle ore 11 alle ore 13) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 26 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A5970

DECRETO 17 luglio 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.682,399
Marco tedesco	»	987,617
Franco francese	»	292,877
Fiorino olandese	»	878,126
Franco belga	»	47,851
Lira sterlina	»	2.747,514
Lira irlandese	»	2.547,265
Corona danese	»	259,344
Dracma greca	»	6,194
ECU	»	1.925,068
Dollaro canadese	»	1.219,813
Yen giapponese	»	14,181
Franco svizzero	»	1.176,042
Scellino austriaco	»	140,320
Corona norvegese	»	237,925
Corona svedese	»	219,189
Marco finlandese	»	327,409
Escudo portoghese	»	9.803
Peseta spagnola	»	11,700
Dollaro australiano	»	1.302,024

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di maggio 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,354
Albania:		
Lek	»	10,607
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,560
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,008
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	941,160
Arabia saudita:		
Riyal Saudita	»	434,778
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.684,980
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	941,160
Azerbaigian:		
Manat	»	0,420
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.684,678
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.468,641
Bangladesh:		
Taka	»	38,595
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	837,606
Belize:		
Dollaro Belize	»	842,339
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.684,678
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,088
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,040
Birmania:		
Kyat	»	270,005
Bolivia:		
Boliviano	»	322,364
Botswana:		
Pula	»	473,520

Brasile:
Real . . . . Lit. 1.577,421

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . » 1.172,098

Bulgaria:
Lev . . . . » 1,094

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 4,941

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,685

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . » 18,139

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . » 623,954

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 2.034,143

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,639

Cina:
Renmimbi . . . . » 203,150

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.311,989

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 1,568

Comore Isole:
Franco Comore . . . . » 3,912

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 2,934

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 772,931

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 1,888

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 7,342

Croazia:
Kuna Croazia . . . . » 277,030

Cuba:
Peso cubano . . . . » 80,222

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 119,523

Ecuador:
Sucre . . . . » 0,434

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 496,355

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . Lit. 192,424

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 458,740

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 123,724

Etiopia:
Birr . . . . » 260,458

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.742,978

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 1.193,646

Filippine:
Peso filippino . . . . » 63,781

Gambia:
Dalasi . . . . » 166,374

Ghana:
Cedi . . . . » 0,841

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 49,259

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.742,978

Gibuti Repubblica:
Franco Djibouti . . . . » 10,386

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.376,132

Guatemala:
Quetzal . . . . » 281,291

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,481

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,560

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,899

Haiti:
Gourde . . . . » 100,544

Honduras:
Lempira . . . . » 129,951

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 217,555

India:
Rupia indiana . . . . » 47,064

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,691

Iran:		
Rial iraniano	Lit.	0,561
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.418,713
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,876
Israele:		
Shekel	»	496,118
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	305,726
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22.288
Kenya:		
Scellino keniota	»	31,397
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.562,141
Laos:		
New Kip	»	1,753
Lesotho:		
Maluti	»	377,275
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.939,315
Libano:		
Lira libanese	»	1,091
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.684,678
Libia:		
Dinaro libico	»	4.635,122
Lituania:		
Lita Lituania	»	421,171
Macao:		
Pataca	»	210,612
Macedonia:		
Dinaro	»	37,112
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,391
Malawi:		
Kwacha	»	109,861
Malaysia:		
Ringgit	»	672,989
Maldive:		
Rufiya	»	143,133
Malta:		
Lira maltese	»	4.380,761
Marocco:		
Dirham Marocco	Lit.	178,926
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,550
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	82,463
Messico:		
Peso messicano	»	213,120
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	367,032
Mongolia:		
Tugrik	»	2,998
Mozambico:		
Metical	»	0,150
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,581
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	181,478
Nigeria:		
Naira	»	76,975
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.163,562
Oman:		
Rial Oman	»	4.375,787
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	41,808
Panama:		
Balboa	»	1.684,678
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.210,772
Paraguay:		
Guarani	»	0,781
Perù:		
New Sol	»	632,835
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,117
Polonia:		
Zloty	»	531,311
Qatar:		
Riyal Qatar	»	462,770
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	54,231
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,415

Romania:		
Leu	Lit.	0,237
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,292
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,600
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	459,784
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.742,978
São Tomè:		
Dobra	»	0,706
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	336,771
Sierra Leone:		
Leone	»	2,159
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.173,036
Siria:		
Lira siriana	»	40,255
Slovenia:		
Tallerò Slovenia	»	10,924
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,643
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,653
Sud Africa:		
Rand	»	377,275
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,499
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,201
Swaziland:		
Lilangeni	»	377,646
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,703
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,698
Thailandia:		
Baht	»	65,138
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.373,838
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	271,370
Tunisia:		
Dinaro tunisino	Lit.	1.548,705
Turchia:		
Lira turca	»	0,012
Ucraina:		
Hryvnia	»	913,423
Uganda:		
New scellino	»	1,576
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,280
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	181,370
Vanuatu:		
Vatu	»	14,887
Venezuela:		
Bolivar	»	3,487
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	680,286
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,207
Zaire:		
New Zaire	»	0,015
Zambia:		
Kwacha	»	1,295
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	148,846

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: VISCO

97A6140

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1997.

Modificazioni alla tabella *C* allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e conseguente rideterminazione delle quote regionali del Fondo perequativo 1997 previsto all'art. 3, comma 2, della stessa legge n. 549/1995. Individuazione dei conguagli da effettuare nei riguardi delle regioni a titolo di Fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 per gli anni 1994 e 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3 della predetta legge n. 549/1995, con i quali è stato provveduto, rispettivamente:

a disporre la cessazione, a decorrere dall'anno 1996, dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle norme richiamate nella tabella *B* allegata alla stessa legge n. 549/1995, per gli importi complessivi indicati nella successiva tabella *C* (col. a), anch'essa allegata alla legge in esame, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni;

a prevedere l'istituzione, a decorrere dall'anno 1997, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un Fondo perequativo ai fini della corresponsione alle regioni a statuto ordinario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito regionale relativo all'accisa sulla benzina (lire 350/litro) realizzato nell'anno 1996, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 3 di cui trattasi, e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi del predetto comma 1 così come indicati nella già richiamata tabella *C* (col. a);

Considerato che per la determinazione del sopra richiamato risultato differenziale, da corrispondere alle regioni a statuto ordinario quale Fondo perequativo, l'ammontare del gettito 1996 derivante dalla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle medesime regioni ai sensi del sopra richiamato comma 12, è stato provvisoriamente considerato nell'importo stimato di complessive lire 6.862 miliardi, secondo la distribuzione evidenziata alla col. b) della tabella *C* sopra richiamata, in attesa di conoscere i dati definitivi del gettito realizzato nell'anno in questione;

Considerato che l'ammontare effettivo dei versamenti effettuati per l'anno 1996 dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa regionale di cui trattasi è risultato essere pari a complessive lire 6.949.752.647.160, ed attribuito alle regioni con le modalità individuate nell'ambito dello stesso comma 12 sopra richiamato, negli importi complessivi comunicati dalla Direzione generale del tesoro con la nota n. 860533 del 3 aprile 1997;

Considerato che i dati relativi al predetto gettito realizzato per l'anno 1996 (pari a lire 6.950 miliardi in misura arrotondata), nonché le corrispondenti quote regionali, risultano essere diversi da quelli utilizzati, in via provvisoria, nell'ambito della tabella *C* allegata alla già citata legge n. 549/1995 ai fini della determinazione delle differenze (col. b - a della tabella *C*, da attribuire, a decorrere dall'anno 1997, alle regioni a titolo di Fondo perequativo, per cui si rende necessario provvedere alla conseguente modifica della col. b della tabella *C* in questione;

Considerato, peraltro, che ai ensi del comma 5 dello stesso art. 3 più volte richiamato, il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad apportare, con proprio decreto, modifiche agli importi di cui alla tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995 anche con riferimento alla nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo comune ex art. 8 della legge n 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati nell'ambito della tabella *B* allegata alla medesima legge, per effetto della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a cui il predetto Fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538), in conseguenza dei conguagli relativi al fondo comune 1993 e 1994;

Ricordato a tale riguardo, che il fondo comune regionale relativo all'anno 1996 considerato ai fini della determinazione del totale dei trasferimenti soppressi indicati alla col. a della tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995, risulta essere calcolato, sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione in Parlamento del disegno di legge concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (A.S. 2157), in complessive lire 3.080 miliardi e ripartito tra le regioni secondo le quote indicate nella tabella esplicativa della distribuzione regionale delle risorse per settore di intervento richiamata nell'ambito della relazione illustrativa al provvedimento di cui trattasi, utilizzando i criteri previsti dal sopra richiamato art. 5, comma 2, della legge n. 538/1993 (ripartizione sulla base delle quote regionali relative al fondo comune 1995);

Considerato che il predetto importo di lire 3.080 miliardi relativo al fondo comune determinato per il 1996 e la connessa ripartizione regionale, non hanno subito modifiche nelle successive fasi dell'iter parlamentare di approvazione del predetto disegno di legge;

Atteso che, con decreto 104540 del 30 gennaio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1997) è stato provveduto:

1) alla rideterminazione (col. 3, prosp. n. 3) del fondo comune regionale per l'anno 1993 in conseguenza delle modifiche intervenute nei dati forniti dall'Automobile club d'Italia relativi al gettito 1993 delle tasse automobilistiche di cui all'art. 23, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo n. 504/1992, al fine di rispettare la condizione posta dall'art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992;

2) alla conseguente rideterminazione delle nuove quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario per lo stesso anno 1993 (col. 4, prosp. n. 4), nonché per i successivi anni 1994 (col. 5, prosp. n. 5) e 1995 (col. 8, prosp. n. 6), in sostituzione di quelle individuate per gli stessi anni in precedenti provvedimenti;

3) al rinvio ad altro provvedimento delle operazioni di conguaglio derivanti dalla rideterminazione delle quote nette di fondo comune relative agli anni 1994 e 1995, tenuto conto che per quelle afferenti l'anno 1993 si era già provveduto in sede di determinazione delle risorse regionali di cui all'art. 3, commi 2 e 12, della legge n. 549/1995;

Visto l'allegato prospetto n. 1 nel quale sono state evidenziate (col. 2) le nuove quote regionali relative al fondo comune 1996 di lire 3.080 miliardi considerato nell'ambito dei trasferimenti soppressi di cui alla tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995, calcolate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 538/1993, proporzionalmente alle corrispondenti quote regionali del fondo comune 1995 così come rideterminate alla col. 6 del prospetto n. 6 allegato al sopra richiamato decreto n. 104540 del 30 gennaio 1997;

Visto l'allegato prospetto n. 2 nel quale sono state evidenziate le quote corrispondenti all'accisa sulla benzina attribuite complessivamente alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996 ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;

Visto l'allegato prospetto n. 3 con il quale, sulla base della diversa distribuzione regionale degli importi relativi ai trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dell'art. 3 sopra richiamato (col. 3 del prospetto n. 3-*bis)*, per effetto dei conguagli (col. 2 del prospetto n. 3-*bis)* derivanti dalla nuova ripartizione del fondo comune regionale 1996 (col. 2 del prosp. n. 1), nonché con riferimento ai dati definitivi relativi alle quote regionali dell'accisa attribuite per l'anno 1996 (prospetto n. 2), è stato provveduto a rideterminare (col. b - a) le quote da attribuire a decorrere dal 1997 alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo perequativo in sostituzione di quelle in precedenza individuate nell'ambito della tabella *C* allegata alla legge n. 549/1995;

Visto l'allegato prospetto n. 4, con il quale è stato provveduto ad individuare complessivamente (col. 7) i conguagli conseguenti alle rideterminazione delle quote regionali a titolo di fondo comune 1994 (col. 3) e 1995 (col. 6) che dovranno essere effettuati successivamente a valere sulle quote di fondo perequativo come sopra rideterminate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, ad apportare le necessarie modifiche alla tabella *C* allegata alla predetta legge, con riferimento alla nuova distribuzione regionale sia dei trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 (per tener conto della nuova distribuzione regionale del fondo comune 1996) che del gettito definitivo 1996 della quota dell'accisa attribuita alle regioni medesime ai sensi del successivo comma 12, nonché all'individuazione degli importi corrispondenti ai conguagli relativi al fondo comune 1994 e 1995 che dovranno essere successivamente effettuati a valere sulle quote di fondo perequativo rideterminate così come desunte dalla nuova tabella *C* di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In conseguenza della nuova distribuzione regionale degli importi relativi ai trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché di quelli corrispondenti alla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle regioni per l'anno 1996 ai sensi del successivo comma 12 dello stesso art. 3 sopra richiamato, per i motivi esposti nelle premesse, le quote regionali indicate, rispettivamente, alle colonne (a), (b) e (b - a) della tabella *C* allegata alla predetta legge n. 549/1995, vengono integralmente sostituite con quelle evidenziate nelle corrispondenti colonne dell'allegato prospetto n. 3. Per effetto di tale rideterminazione l'importo del fondo perequativo da corrispondere alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 1997, ai sensi del comma 2 del già citato art. 3, viene a rideterminarsi in complessive lire 4.378 miliardi.

Art. 3.

I conguagli complessivamente derivanti dalla rideterminazione delle quote regionali nette del fondo comune per gli anni 1994 e 1995, effettuata con decreto n. 104540 del 30 gennaio 1997, sono individuati nel prospetto n. 4 (col. 7) allegato al presente decreto e saranno effettuati successivamente con altro provvedimento a valere sulle quote di fondo perequativo per l'anno 1997 rideterminate ai sensi del precedente art. 2, così come previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

AVVERTENZA:

Il presente decreto, pur inoltrato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, così come specificato all'art. 4 del relativo dispositivo, non è stato poi registrato da quest'ultima in quanto considerato non rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c), *della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

Prospetto n. 1

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.Ge.S.P.A. - Div. X

RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE REGIONALI
DEL FONDO COMUNE RELATIVO ALL'ANNO 1996

(in miliardi di lire)

	REGIONI	FONDO COMUNE 1995 (1)	FONDO COMUNE 1996 QUOTE RIDETERMINATE (2)	FONDO COMUNE 1996 QUOTE RIDETERMINATE (arrotondate a mld. di lire) (3)	FONDO COMUNE 1996 QUOTE CONSIDERATE AMBITO TRASFERIMENTI SOPPRESSI TAB. C ALLEGATA ALLA L. 549/95 (4)	DIFFERENZE (5) = (3) - (4)
01	PIEMONTE	205.615.702.369	206.207.365.054	206	212	-6
02	LOMBARDIA	177.234.932.414	177.744.928.950	178	251	-73
03	VENETO	133.664.068.116	134.048.688.748	134	181	-47
04	LIGURIA	113.794.286.526	114.121.731.523	114	100	14
05	EMILIA-ROMAGNA	161.783.667.734	162.249.202.993	162	144	18
06	TOSCANA	172.393.415.606	172.889.480.595	173	121	52
07	UMBRIA	82.708.181.986	82.946.176.188	83	86	-3
08	MARCHE	97.403.573.610	97.683.854.052	98	115	-17
09	LAZIO	224.677.647.108	225.324.160.863	225	181	44
10	ABRUZZO	134.347.372.419	134.733.959.271	135	121	14
11	MOLISE	59.786.791.519	59.958.829.030	60	61	-1
12	CAMPANIA	596.952.186.674	598.669.926.756	599	582	17
13	PUGLIA	436.997.461.230	438.254.928.866	438	439	-1
14	BASILICATA	114.479.444.235	114.808.860.785	115	116	-1
15	CALABRIA	359.323.945.554	360.357.906.326	360	370	-10
	TOTALE	3.071.162.677.100	3.080.000.000.000	3.080	3.080	0

(1) Quote rideterminate con DM. 104540 del 30 gennaio 1997 (prospetto 6, colonna 6)

(2) In proporzione alle quote di colonna (1), ai sensi dell'art. 5, c. 2 della L. 538/93

(3) Vedi al riguardo la tabella esplicativa riportata nella Ralazione Illustrativa all'A.S. 2157

(4) Da considerare ai fini della rettifica degli importi indicati alla col. a) della Tab. C allegata alla L. n. 549/95

Prospetto n.2

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.Ge.S.P.A. - Div. X

GETTITO DEFINITIVO 1996 QUOTA ACCISA
SULLA BENZINA ATTRIBUITA ALLE R.S.O.
(comma 12, art. 3, L. 549/95)

REGIONI		IMPORTI ATTRIBUITI (1)	IMPORTI ATTRIBUITI (arrotondati al miliardo di lire) (2)
01	PIEMONTE	678.946.395.869	679
02	LOMBARDIA	1.378.661.905.333	1.379
03	VENETO	720.321.728.054	720
04	LIGURIA	241.736.192.772	242
05	EMILIA-ROMAGNA	689.697.466.437	690
06	TOSCANA	630.403.683.306	630
07	UMBRIA	132.596.537.006	133
08	MARCHE	227.238.537.006	227
09	LAZIO	805.108.580.032	805
10	ABRUZZO	178.695.824.440	179
11	MOLISE	33.556.371.775	34
12	CAMPANIA	551.318.156.625	551
13	PUGLIA	422.305.309.811	422
14	BASILICATA	55.139.960.415	55
15	CALABRIA	204.025.998.279	204
TOTALE		6.949.752.647.160	6.950

(1) - Dati comunicati dal Ministero del Tesoro - D.G.T. con nota n. 860533 del 3 aprile 1997

Prospetto n. 3

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.Ge.S.P.A. - Div. X

MODIFICHE ALLA TAB. C ALLEGATA ALLA L. 549/95

(in miliardi di lire)

	REGIONI	Totale trasferimenti (a)	Gettito Definitivo 1996 Imposta Regionale sulla Benzina (b)	DIFFERENZA (°) (b) - (a)
01	PIEMONTE	861	679	-182
02	LOMBARDIA	1.337	1.379	0
03	VENETO	714	720	0
04	LIGURIA	442	242	-200
05	EMILIA-ROMAGNA	792	690	-102
06	TOSCANA	796	630	-166
07	UMBRIA	237	133	-104
08	MARCHE	303	227	-76
09	LAZIO	1.332	805	-527
TOTALE CENTRO-NORD		6.814	5.505	-1.357
10	ABRUZZO	388	179	-209
11	MOLISE	169	34	-135
12	CAMPANIA	1.535	551	-984
13	PUGLIA	1.086	422	-664
14	BASILICATA	315	55	-260
15	CALABRIA	973	204	-769
TOTALE SUD		4.466	1.445	-3.021
TOTALE		11.280	6.950	-4.378

(°) - Nei limiti dei trasferimenti soppressi

(a) - Secondo la nuova distribuzione regionale indicaviduata alla col. 3 del prospetto n. 3 bis

(b) - Vedi col. 2 del prospetto n. 2

Prospetto n. 3 bis

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.Ge.S.P.A. - Div. X

MODIFICHE AGLI IMPORTI DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI INDICATI

ALLA COL. a) DELLA TAB. C ALLEGATA ALLA L. 549/95

(in miliardi di lire)

REGIONI		Trasferimenti colonna (a) Tabella C (1)	Conguagli per effetto Rideterminazione Quote Fondo Comune 1996 (2)	Nuova Distribuzione Regionale dei Trasferimenti Soppressi ex art. 3, comma 1, L. 549/95 (3) = (1) + (2)
01	PIEMONTE	867	-6	861
02	LOMBARDIA	1.410	-73	1.337
03	VENETO	761	-47	714
04	LIGURIA	428	14	442
05	EMILIA-ROMAGNA	774	18	792
06	TOSCANA	744	52	796
07	UMBRIA	240	-3	237
08	MARCHE	320	-17	303
09	LAZIO	1.288	44	1.332
TOTALE CENTRO-NORD		6.832	-18	6.814
10	ABRUZZO	374	14	388
11	MOLISE	170	-1	169
12	CAMPANIA	1.518	17	1.535
13	PUGLIA	1.087	-1	1.086
14	BASILICATA	316	-1	315
15	CALABRIA	983	-10	973
TOTALE SUD		4.448	18	4.466
TOTALE		11.280	0	11.280

(2) Vedi colonna 5 del prospetto n. 1

Prospetto n. 4

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.Ge.S.P.A. - Div. X

CONGUAGLI 1994 e 1995 DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DEL FONDO REGIONALE 1993

	REGIONI	FONDO COMUNE REGIONALE 1994			FONDO COMUNE REGIONALE 1995			
		QUOTE ANNUALI NETTE RIDETERMINATE (1)	QUOTE ANNUALI NETTE PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITE (2)	DIFFERENZE DA CONGUAGLIARE (3) = (1) - (2)	QUOTE ANNUALI NETTE RIDETERMINATE (4)	QUOTE ANNUALI NETTE PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITE (5)	DIFFERENZE DA CONGUAGLIARE (6) = (4) - (5)	TOTALI DA CONGUAGLIARE (7) = (3) + (6)
01	PIEMONTE	209.470.169.595	215.398.947.917	-5.928.778.322	205.615.702.369	211.402.291.389	-5.786.589.020	-11.715.367.342
02	LOMBARDIA	177.869.020.624	252.786.497.334	-74.917.476.710	177.234.932.414	250.355.670.710	-73.120.738.296	-148.038.215.006
03	VENETO	135.970.200.408	184.096.786.272	-48.126.585.864	133.664.068.116	180.636.438.844	-46.972.370.728	-95.098.956.592
04	LIGURIA	116.328.111.805	102.675.797.801	13.652.314.004	113.794.286.526	100.469.394.614	13.324.891.912	26.977.205.916
05	EMILIA-ROMAGNA	165.191.269.353	145.596.570.873	19.594.698.480	161.783.667.734	142.658.906.965	19.124.760.769	38.719.459.249
06	TOSCANA	175.440.114.821	123.222.456.514	52.217.658.307	172.393.415.606	121.428.088.219	50.965.327.387	103.182.985.694
07	UMBRIA	84.687.653.932	88.373.436.287	-3.685.782.355	82.708.181.986	86.305.568.588	-3.597.386.602	-7.283.168.957
08	MARCHE	99.246.925.874	117.408.206.914	-18.161.281.040	97.403.573.610	115.129.294.448	-17.725.720.838	-35.887.001.878
09	LAZIO	230.150.492.773	184.336.375.965	45.814.116.808	224.677.647.108	179.962.285.720	44.715.361.388	90.529.478.196
10	ABRUZZO	137.214.536.348	123.098.733.848	14.115.802.500	134.347.372.419	120.570.107.811	13.777.264.608	27.893.067.108
11	MOLISE	61.114.846.347	61.835.177.272	-720.330.925	59.786.791.519	60.489.846.818	-703.055.299	-1.423.386.224
12	CAMPANIA	608.833.817.331	591.772.669.747	17.061.147.584	596.952.186.674	580.300.214.901	16.651.971.773	33.713.119.357
13	PUGLIA	386.016.185.883	385.977.271.239	38.914.644	330.939.224.840	330.901.243.483	37.981.357	76.896.001
14	BASILICATA	116.952.317.458	118.023.013.422	-1.070.695.964	114.479.444.235	115.524.461.804	-1.045.017.569	-2.115.713.533
15	CALABRIA	367.689.509.061	377.573.230.208	-9.883.721.147	359.323.945.554	368.970.626.396	-9.646.680.842	-19.530.401.989
	TOTALE	3.072.175.171.613	3.072.175.171.613	0	2.965.104.440.710	2.965.104.440.710	0	0

(1)
(4) Con D. 104540 del 30 gennaio 1997

(2) Con Decreti n. 163996 del 12 luglio 1994 (per lire 3.069.475.171.613) e n. 121992 del 25 settembre 1995 (per lire 2.700.000.000)

(5) Con Decreti n. 130444 del 05 aprile 1995 (per lire 2.962.539.440.710) e n. 188223 del 27 ottobre 1995 (per lire 2.565.000.000)

97A6139

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 13 marzo 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Napoli;

gelate dall'8 aprile 1997 all'8 maggio 1997 nella provincia di Salerno;

gelate dal 13 aprile 1997 al 19 aprile 1997 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alla produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caserta:

gelate dal 13 aprile 1997 al 19 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Caianello, Carinaro, Carinola, Casaluce, Casapesenna, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Frignano, Galluccio, Gricignano di Aversa, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Rocchetta e Croce, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sessa Aurunca, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Villa di Briano, Villa Literno;

Napoli:

gelate dal 13 marzo 1997 al 31 marzo 1997, dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acerra, Brusciano, Calvizzano, Camposano, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Forio, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Villaricca, Volla;

Salerno:

gelate dall'8 aprile 1997 all'8 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agropoli, Aquara, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Calvanico, Capaccio, Castelcivita, Castiglione del Genovesi, Eboli, Felitto, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6066

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso, Venezia e Verona.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 9 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Verona;

gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Venezia;

brinate 17 aprile 1997 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso:

brinate del 17 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda;

Venezia:

gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Caorle, Cavarzere, Eraclea, Iesolo, San Michele al Tagliamento;

Verona:

gelate del 9 aprile 1997, del 17 aprile 1997, del 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bussolengo, Lazise, Palù, Pescantina, Ronco all'Adige, Roverchiara, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6067

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Pavia;

gelate dal 15 aprile 1997 al 17 aprile 1997 nella provincia di Mantova;

gelate dal 17 aprile 1997 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Mantova:

gelate del 15 aprile 1997, del 16 aprile 1997, del 17 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Roverbella, Solferino, Volta Mantovana;

Pavia:

gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rivanazzano, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Torrazza Coste, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Voghera, Zavattarello;

Sondrio:

gelate del 17 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Cailo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Grosotto, Lovero Valtellino, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6068

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Ascoli Piceno;

gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Pesaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

gelate dal 7 aprile 1997 al 20 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Carassai, Castignano, Castorano, Comunanza,

Cossignano, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Offida, Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta.

Pesaro:

gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Cartoceto, Colbordolo, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6069

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 7 gennaio 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Grosseto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto:

siccità dal 7 gennaio 1997 al 20 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6070

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 1997 al 15 aprile 1997 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sassari:

gelate dal 7 aprile 1997 al 15 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Badesi, Loiri Porto San Paolo, Monti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6071

DECRETO 17 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Perugia;

gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

gelate del 30 dicembre 1996, del 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi;

gelate del 30 dicembre 1996, del 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Nocera Umbra, Spello;

gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Città di Castello, Collazzone, Deruta, Foligno, Paciano, Perugia, Spoleto, Todi;

gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Città della Pieve, Panicale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6072

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 1997.

Fusione per incorporazione della Uap italiana S.p.a. nella Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a. e variazione della denominazione sociale della Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a. in Uap italiana S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese e l'art. 40 relativo all'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia italiana di assicurazione L'Abeille S.p.a. con sede in Milano, via Leopardi n. 15 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Uap italiana S.p.a. con sede in Genova, piazza della Vittoria, n. 9, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le istanze presentate dalle società Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a. e Uap italiana S.p.a. entrambe in data 12 marzo 1997 con le quali è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione della Uap italiana S.p.a. nella Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a. e della società incorporanda Uap italiana S.p.a., tenutesi entrambe in data 7 marzo 1997, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata;

Visti i decreti in data 3 e 9 aprile 1997, con i quali i competenti tribunali ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a., tenuta in data 15 maggio 1997, che ha deliberato la variazione della denominazione sociale della incorporante in Uap italiana S.p.a. a partire dalla data di efficacia dell'atto di fusione;

Visto il decreto in data 22 maggio 1997, con il quale il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata deliberazione assembleare;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione e le relative modalità, per la incorporazione della Uap italiana S.p.a., con sede in Genova nella Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a.

Prende atto:

della variazione della denominazione sociale della Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15 in Uap italiana S.p.a. a partire dalla data di effetto della fusione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A6016

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia) dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova vasca di presa in località «Dosso» e rifacimento di vasca di presa in località «Val Moranda» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27549).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una nuova vasca di presa in località «Dosso» e rifacimento vasca di presa in località «Val Moranda»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mapp. n. 8, fg. 99 e mapp. n. 1, fg. 84 dell'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova vasca di presa in località «Dosso» e rifacimento vasca di presa in località «Val Moranda»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5981

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione dell'acquedotto a servizio della frazione Ronco mediante ripristino dell'opera di presa in località «Remont» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27550).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la sistemazione acquedotto a servizio della frazione Ronco mediante ripristino dell'opera di presa in località «Remont»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), intervento «A» fg. 82, mapp. n. 5; intervento «B» fg. 82, mapp. n. 4; intervento «C» fg. 82, mapp. n. 6, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione acquedotto a servizio della frazione Ronco mediante ripristino dell'opera di presa in località «Remont»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto e ripristino di strada via Mala-Padone da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/28716).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di acquedotto e ripristino strada via Mala-Padone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), foglio 4, mappale n. 1211, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto e ripristino strada via Mala-Padone da parte del comune di Angolo Terme (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 maggio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5983

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Angolo Terme, Piancogno e Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto ed elettrodotto in località Prave e ripristino della strada Paline-Prave da parte del comune di Angolo Terme. (Deliberazione n. VI/28717).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di acquedotto ed elettrodotto in località Prave e ripristino strada Paline-Prave;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), fg. 5, mapp. n. 1561, 1468, 1464, 1463, 1460, fg. 2, mapp. n. 1470, 1471, 1473, 1480, 1482, area in comune di Piancogno: fg. 8, mapp. n. 7, area in comune di Borno: fg. 11, mapp. n. 1480, 595, 596, 77, 75, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto ed elettrodotto in località Prave e ripristino strada Paline-Prave da parte del comune di Angolo Terme (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 maggio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5984

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo acquedotto da parte della signora Ghidoni Paola. (Deliberazione n. VI/28849).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della signora Ghidoni Paola per la realizzazione di nuovo acquedotto in località Paghera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con verbale commissione provinciale del 21 dicembre 1977;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mapp. n. 81-58-70-91-79, fg. 26, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo acquedotto in località Paghera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5985

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marmentino dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un capanno di caccia da parte del sig. Fontana Aldo. (Deliberazione n. VI/28851).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Marmentino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Fontana Aldo per la realizzazione di capanno di caccia in località «Pulpet»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marmentino (Brescia), mapp. n. 1, fg. 7 N.C.T.R., dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di capanno di caccia località «Pulpet»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5986

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1997.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio da parte del sig. Sala Pasqualino. (Deliberazione n. VI/28853).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del sig. Sala Pasqualino di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della della legge n. 431/1985, per la ristrutturazione edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali n. 9-202-209-210-21, parte, foglio 13, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edificio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 giugno 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A5987

ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI NAPOLI

DECRETO COMMISSARIALE 18 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il proprio decreto n. 3 dell'8 novembre 1996;

Visto la nota 10 gennaio 1997, n. 9 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio VII;

Vista la delibera 17 febbraio 1997 del consiglio direttivo;

A modifica ed integrazione del decreto n. 3 del 18 novembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli 22, 23, 24 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«TERZO TITOLO

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Art. 22. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Art. 23. — Materie di insegnamento:

Discipline di base:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) biologia con elementi di chimica e di fisica;

4) cinesiologia e rieducazione funzionale;

5) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

6) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

7) igiene della scuola e dello sport;

8) medicina dello sport e pronto soccorso;

9) pedagogia;

10) psicologia;

11) storia dell'educazione fisica e dello sport;

12) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

13) teoria e metodologia delle attività motorie;

14) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

15) teoria tecnica e didattica dell'educazione fisica;

16) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

17) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi;

18) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

19) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo:

A) *Biologico applicato:*

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) *Storico letterario normativo:*

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura itàliana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) *Tecnico didattico:*

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Possono essere attivati corsi liberi attraverso convenzioni con enti, federazioni sportive o specialisti della materia. I corsi sono autorizzati dal consiglio direttivo senza alcun onere da parte dell'Istituto.

Durante il triennio possono essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa, presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia ed all'estero.

PIANO DI STUDI

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate.

* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			

Scienze socio-psico-pedagogiche.

* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative.

* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie.

1) Attività motorie educative:

* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3

2) Attività motorie degli sport:

* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3
Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive			3
Teoria e metodologia dell'allenamento			

3) Attività motorie correttive:

* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva		2	3
Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)			3
* Discipline di base			

Pertanto gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami.

Art. 24. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 23 del presente statuto.

Per le attività integrative non sono previsti esami.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità di cui all'art. 23 del presente statuto.

Per essere ammessi agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 23.

Art. 27. — L'esame di diploma consiste:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 giugno 1997

Il commissario straordinario: COCOZZA

97A6020

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in giornalismo;

Visto il decreto rettorale n. 97 del 14 dicembre 1995 con il quale è stato istituito presso l'Università di Padova il corso di diploma universitario in giornalismo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 aprile 1996 con il quale è stato soppresso il corso di diploma universitario in giornalismo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 15 marzo 1996, dal consiglio di amministrazione in data 12 novembre 1986 e dal senato accademico in data 5 novembre 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«*Articolo unico*

Il corso di diploma universitario in giornalismo, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia con i provvedimenti citati nelle premesse, è soppresso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Padova, 30 giugno 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A6021

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, di cui alla tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia, di cui alla tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Preso atto che la proposta di introdurre, tra i corsi di laurea afferenti alla facoltà di economia, i corsi di laurea in economia aziendale ed in economia politica è inserita fra le proposte presentate dall'Università cattolica per il piano di sviluppo triennale 1994/1996;

Visto visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, recante «Approvazione del piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-1996»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia, formulata nell'adunanza del 20 giugno 1996, intesa ad ottenere il riordino della facoltà nel modo seguente:

1) adeguamento dell'ordinamento del corso di laurea in economia e commercio a quanto previsto nel decreto ministeriale 26 febbraio 1996;

2) adeguamento dell'ordinamento del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e del corso di diploma universitario in statistica a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 novembre 1995;

3) inserimento nello statuto dei corsi di laurea in economia aziendale ed in economia politica, secondo quanto previsto dalla tabella VIII così come modificata dal decreto ministeriale 26 febbraio 1996;

Vista la proposta del senato accademico del 30 settembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 novembre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 febbraio 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 10 aprile 1997, prot. n. 607, in merito alla richiesta di adeguamento dei corsi di studio della facoltà di economia alle tipologie nazionali vigenti ed al riordino dei settori scientifico-disciplinari, nonché all'istituzione dei corsi di laurea in economia aziendale ed in economia politica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo IV «facoltà di economia», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli dal n. 33 al n. 59 e dal n. 70 al n. 77 sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli intermedi che vengono a questi posposti, nonché degli articoli successivi:

«Art. 33. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quadriennale in economia e commercio;

b) corso di laurea quadriennale in economia aziendale;

c) corso di laurea quadriennale in economia politica;

d) corso di laurea quadriennale in scienze statistiche ed economiche;

e) corso di diploma universitario triennale in statistica;

f) corso di diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese;

g) corso di diploma universitario triennale in marketing e comunicazione di azienda.

Art. 34. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo precedente quelli previsti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi studenti stranieri nei limiti stabiliti dalla struttura didattica competente sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 35. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi di laurea e di diploma avverrà sulla base di criteri decisi dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e su proposta del consiglio di facoltà. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

A) NORME COMUNI AI SEGUENTI CORSI DI LAUREA:

1 - Laurea in economia e commercio;

2 - Laurea in economia aziendale;

3 - Laurea in economia politica.

Art. 36. — Gli insegnamenti attivabili per i corsi di laurea in economia e commercio, in economia aziendale e in economia politica sono:

a) gli insegnamenti indicati negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica riportati nel successivo art. 49;

b) gli insegnamenti indicati nel successivo art. 50, in quanto già a statuto ma non compresi negli elenchi di cui sub a);

c) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi, il corso di laurea in economia aziendale e il corso di laurea in economia politica;

d) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

e) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascuno dei tre corsi di laurea o ciascun indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 37. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio

1992 e successive modifiche e integrazioni seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno in ogni caso essere riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 i criteri per il riconoscimento degli esami.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 38. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea e di ciascun indirizzo comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del corso di laurea o di ciascun indirizzo, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità compreso tra quattro e sei stabilito nel regolamento di cui al precedente articolo.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del loro ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 49, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale) uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito dalla struttura didattica competente fra un minimo di 22 e un massimo di 24, le prove di idoneità di lingua straniera e di informatica (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 41).

Art. 39. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea e ciascuno degli indirizzi in cui il corso di laurea in economia e commercio si articola, con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e di ciascuno degli indirizzi attivati di cui ai successivi articoli 45 - 48 e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche ricorrendo alla determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche; nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali la struttura didattica competente può indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 40. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali di ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre Università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la

categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 38 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 41. — Le prove di lingua straniera e di informatica di cui all'art. 38 sono costituite o da una prova di idoneità o da una prova di esame a seconda che la struttura didattica competente abbia disposto o meno l'attivazione dei corsi corrispondenti.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità o di esame in una seconda lingua straniera moderna.

Le prove di esame stabilite a norma del presente articolo si aggiungono a quelle previste dall'art. 38.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 42. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamenti, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11, della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento della entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

B) NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI LAUREA.

1 - *Laurea in economia e commercio.*

Art. 44. — Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 14-24 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Sino all'attivazione dei corsi di laurea in economia aziendale e in economia politica si intendono attivabili anche gli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica
- economia agraria
- economia industriale
- economia internazionale
- geografia economica
- politica economica
- scienza delle finanze

Area aziendale
- marketing
- merceologia
- organizzazione aziendale
- revisione aziendale
- economia delle aziende di credito
- tecnica industriale e commerciale

Area giuridica
- diritto commerciale
- diritto del lavoro
- diritto fallimentare
- diritto pubblico dell'economia
- diritto tributario
- legislazione bancaria

Area matematico-statistica
- matematica finanziaria
- statistica
- statistica economica

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 39.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo generale, nel complesso degli esami fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 46. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica
- economia del lavoro
- economia industriale
- scienza delle finanze
- storia dell'industria

Area aziendale

economia degli intermediari finanziari

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali

economia e gestione delle imprese

finanza aziendale

metodologie e determinazioni quantitative di azienda

strategia e politica aziendale

Area giuridica

diritto bancario

diritto commerciale

diritto degli intermediari finanziari

diritto del lavoro

diritto delle Comunità europee

diritto fallimentare

diritto internazionale

diritto penale commerciale

diritto pubblico dell'economia

diritto tributario

Area matematico-statistica

statistica aziendale

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 39.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio con indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2 - *Laurea in economia aziendale.*

Art. 47. — Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica

economia industriale

economia internazionale

politica economica

scienza delle finanze

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi

economia degli intermediari finanziari

economia e gestione delle imprese

finanza aziendale

marketing

metodologie e determinazioni quantitative di azienda

organizzazione aziendale

organizzazione del lavoro

revisione aziendale

strategia e politica aziendale

tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica

diritto commerciale

diritto del lavoro

diritto fallimentare

diritto tributario

legislazione bancaria

Area matematico-statistica

statistica aziendale

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del primo comma dell'art. 39.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

3 - *Laurea in economia politica.*

Art. 48. — Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia politica i seguenti:

Area economica

econometria

economia agraria

economia del lavoro

economia dello sviluppo

economia industriale

economia internazionale

economia monetaria

economia pubblica

economia regionale

politica economica

organizzazione e pianificazione del territorio

storia del pensiero economico

Area aziendale

economia degli intermediari finanziari

economia e gestione delle imprese

finanza aziendale

Area giuridica

diritto commerciale

diritto delle comunità europee

diritto pubblico dell'economia

Area matematico-statistica

statistica

statistica economica

ALTRE AREE

Sociologia

Il presente elenco potrà essere integrato ai sensi del comma 1 dell'art. 39.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 49. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:

AREA ECONOMICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P01A Economia politica

P01B Politica economica

P01C Scienza delle finanze

P01D Storia del pensiero economico

P01E Econometria

P01F Economia monetaria

P01G Economia internazionale

P01H Economia dello sviluppo

P01I Economia dei settori produttivi

P01J Economia regionale

P03X Storia economica

G01X Economia ed estimo rurale

M06B Geografia economico-politica

AREA AZIENDALE

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale

P02B Economia e gestione delle imprese

P02C Finanza aziendale

P02D Organizzazione aziendale

P02E Economia degli intermediari finanziari

C01B Merceologia

AREA GIURIDICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato

N02X Diritto privato comparato

N03X Diritto agrario

N04X Diritto commerciale

N05X Diritto dell'economia

N06X Diritto della navigazione

N07X Diritto del lavoro

N08X Diritto costituzionale

N09X Istituzioni di diritto pubblico

N10X Diritto amministrativo

N11X Diritto pubblico comparato

N13X Diritto tributario

N14X Diritto internazionale

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile

diritto dell'arbitrato interno e internazionale

diritto dell'esecuzione civile

diritto fallimentare

diritto processuale civile

diritto processuale civile comparato

diritto processuale comunitario.

N17X Diritto penale

diritto penale amministrativo

diritto penale commerciale

diritto penale comparato

diritto penale dell'ambiente

diritto penale del lavoro

diritto penale dell'economia.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

S01A Statistica

S01B Statistica per la ricerca sperimentale

S02X Statistica economica

S03A Demografia

S03B Statistica sociale

S04A Matematica per le applicazioni economiche

S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra

algebra lineare.

A01C Geometria

geometria.

A02A Analisi matematica

analisi matematica.

A02B Probabilità e statistica matematica

calcolo delle probabilità

processi stocastici

statistica matematica

teoria dei giochi

teoria delle decisioni.

A04A Analisi numerica
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B Ricerca operativa
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi.

K04X Automatica
analisi dei sistemi
modellistica e controllo dei sistemi ambientali
modellistica e gestione delle risorse naturali
modellistica e simulazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
informatica grafica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
intelligenza artificiale
sistemi informativi
sistemi operativi.

K05B Informatica
informatica generale
intelligenza artificiale
programmazione
sistemi operativi.

K05C Cibernetica
cibernetica
elaborazioni di immagini.

Art. 50. — Insegnamenti di cui al precedente art. 36 sub *b)*:

etica sociale
formazione e politiche delle risorse umane
psicologia del lavoro
psicologia delle organizzazioni
ricerca operativa
sociologia
sociologia del lavoro
sociologia dell'organizzazione
sociologia economica
storia del movimento sindacale
storia delle istituzioni economiche e politiche
teoria e metodi della pianificazione sociale.

C) NORME RELATIVE AD ALTRI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO AFFERENTI ALLA FACOLTÀ.

4 - *Laurea in scienze statistiche ed economiche.*

Art. 51. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 59 articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

Art. 52. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventiquattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 59, secondo la seguente distribuzione:

tre nell'area matematica

uno nell'area probabilità

tre nell'area statistica

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea in scienze statistiche ed economiche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta (o l'esame che eventualmente la sostituisce ai sensi del successivo art. 57) e l'esame di laurea.

Art. 54. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà di economia, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 55. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 56. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto che si aggiunge a quelli previsti dall'art. 53.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 57. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 58. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 53, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una dell'area statistica

due dell'area statistica economica

una dell'area statistica sociale

una scelta dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale

una della sottoarea economia politica

una della sottoarea analisi economica

una scelta dalle sottoaree economia politica o analisi economica

una scelta dalle sottoaree economia politica, analisi economica ed econometria e dall'area aziendale.

Art. 59. — Le discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono le seguenti:

AREA MATEMATICA

Algebra

Algebra lineare

Algebra ed elementi di geometria

Logica matematica

Geometria

Geometria e algebra

Analisi matematica

Analisi funzionale
Analisi superiore
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

AREA PROBABILITÀ
Calcolo delle probabilità
Filtraggio e controllo stocastico
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA
Analisi delle serie storiche
Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA
Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo dei dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE
Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

AREA DEMOGRAFICA
Analisi demografica
Bio-demografia
Demografia
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE
Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sanitaria
Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA
Antropometria
Antropometria e biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente
Statistica sanitaria

AREA INFORMATICA

Sottoarea - Informatica di base

Basi di dati

Fondamenti di informatica

Intelligenza artificiale

Ingegneria del software

Sistemi informativi

Basi di dati e sistemi informativi

Informatica generale

Linguaggi di programmazione

Sistemi di elaborazione dell'informazione

Programmazione

Sottoarea - Informatica applicata

Statistica computazionale

Gestione di basi di dati economici

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

Tecniche di ricerca ed elaborazione dei dati

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Metodi matematici per la gestione delle aziende

Teoria delle decisioni

Matematica per le decisioni della finanza aziendale

Modelli matematici per i mercati finanziari

Teoria matematica del portafoglio finanziario

Matematica per l'economia

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

Matematica per le scienze sociali

Metodi e modelli per le scelte economiche

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni

Matematica attuariale

Matematica finanziaria

Statistica assicurativa

Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita

Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Grafi e reti di flusso

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione

Metodi e modelli per la pianificazione economica

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Ottimizzazione

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

Teoria dei giochi

AREA ECONOMICA

Sottoarea - Analisi economica ed econometria

Analisi economica

Econometria

Econometria applicata

Economia matematica

Metodi econometrici

Tecniche di previsione economica

Sottoarea - Economia politica

Dinamica economica

Economia politica

Istituzioni di economia

Macroeconomia

Microeconomia

Sottoarea - Politica economica

Economia applicata

Economia del lavoro

Politica economica

Programmazione economica

Economia industriale

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale

Economia monetaria

Economia monetaria internazionale

Economia internazionale

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze

Economia dell'ambiente

Economia della sicurezza sociale

Economia pubblica

Economia sanitaria

Scienza delle finanze

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale

Economia agraria

Economia della popolazione

Economia dello sviluppo

Economia dei Paesi in via di sviluppo

Economia regionale

Pianificazione economica territoriale

Geografia della popolazione

Geografia economica

Geografia politica ed economica

Tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica

Organizzazione e pianificazione del territorio

Teoria dello sviluppo economico

AREA AZIENDALE

Economia e gestione delle imprese

Economia dell'impresa

Economia e tecnica dei mercati finanziari

Finanza aziendale

Gestione della produzione e dei materiali

Marketing

Ragioneria generale ed applicata

Revisione aziendale

Organizzazione aziendale

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Economia delle aziende di assicurazione

Economia degli intermediari finanziari

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia

Diritto privato dell'economia

Istituzioni di diritto privato

Diritto commerciale

Diritto delle assicurazioni

Diritto commerciale internazionale

Diritto degli intermediari finanziari

Legislazione bancaria

Diritto pubblico dell'economia

Diritto regionale e degli enti locali

Istituzioni di diritto pubblico

Contabilità di Stato

Contabilità degli enti pubblici

Sociologia del diritto

Diritto delle Comunità europee

Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGIA

Sottoarea - sociologia generale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Metodi quantitativi per le scienze sociali

Politica sociale

Sociologia

Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea - Sociologia applicata

Sociologia dell'amministrazione

Sociologia della comunicazione

Sociologia della famiglia

Organizzazione di servizi sociali

Sociologia del lavoro

Relazioni industriali

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia dello sviluppo

Sociologia economica

Sociologia industriale

Sociologia dei Paesi in via di sviluppo

Sociologia dell'ambiente

Sociologia urbana e rurale

Sociologia dei movimenti collettivi

Sociologia politica

Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

Antropometria

Antropometria e biometria

Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica informatica applicata alla produzione animale

Antropologia

Biologia di popolazioni umane

Ecologia umana

Genetica

Genetica di popolazioni

Genetica quantitativa

Antropologia sociale

Antropologia economica

5 - *Diploma universitario in statistica.*

Art. 60. — Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui all'art. 21 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art. 61. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel precedente art. 59 articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

Art. 62. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni, seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 63. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo, stabilito nel regolamento didattico di ateneo, da un minimo di quindici, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente ;attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati al precedente art. 59, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 64. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 65. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in stati-

stica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica per ciascuno dei due corsi di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 66. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 67. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 68. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 63, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area demografica;

una dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento della entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 e successive modifiche e integrazioni potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di diploma in statistica.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi».

Art. 2.

Dopo il nuovo art. 69, corrispondentemente agli articoli posposti ai sensi del precedente articolo 1 del presente decreto, il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese assume il numero «6» anziché il numero «3» ed il diploma universitario in Marketing e comunicazione di azienda assume il numero «7» anziché il numero «4».

Art. 3.

Nella tabella «A», di cui al comma 2 dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera «a) facoltà» sono aggiunti all'elencazione relativa alla facoltà di economia, fra «corso di laurea in economia e commercio» e «corso di laurea in scienze statistiche ed economiche»:

«corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in economia politica.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 luglio 1997

Il rettore: BAUSOLA

97A6082

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. **161.**

Istruzioni relative agli adempimenti in materia di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Ai signori prefetti

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato industria, commercio e artigianato

Alla Federpanificatori

Alla Confesercenti

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.

Alla Confartigianato

All'A.I.I.P.A.

1. La presente circolare ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti della legge n. 1002/56, i comportamenti della commissione di cui all'art. 2 e di abrogare le circolari ed i pareri finora espressi al riguardo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatta eccezione della circolare n. 404 del 22 ottobre 1970.

2. La presente circolare tiene conto delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di Stato.

3. Ricadono nel campo di applicazione della legge i prodotti disciplinati dalla legge 4 luglio 1967, n. 580. Gli impianti, autorizzati per la panificazione, potranno essere adibiti anche alla produzione di prodotti alternativi al pane e di prodotti dolciari da forno.

4. Il potere relativo al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti è conferito dalla legge esclusivamente alle camere di commercio. Non v'è quindi alcuna necessità di inviare documentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Le aziende agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in possesso della licenza comunale all'esercizio di tale attività, sono esenti dagli obblighi previsti dalla legge n. 1002 del 1956 se utilizzano materie prime prodotte e lavorate nella loro azienda e se il pane è destinato al consumo interno connesso alla propria attività.

6. La licenza va rilasciata all'effettivo esercente l'attività di panificazione. Nel caso di impianti concessi in affitto, sulla licenza deve essere riportato il nome del titolare. La licenza deve essere unica per ogni panificio anche se questo è dotato di impianti di cottura diversi.

7. Il visto annuale è subordinato alla esistenza e alla funzionalità dell'impianto, essendo questi i presupposti di fatto della licenza, nonché alla permanenza dei requisiti di legge.

8. La licenza può essere trasferita per atti tra vivi o *mortis causa,* senza che venga sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda l'autorizzazione sanitaria, è sufficiente che il nuovo titolare dimostri di aver presentato apposita domanda alla A.S.L. competente per territorio per le relative annotazioni.

9. I criteri di cui all'art. 2 della legge n. 1002/56 non si applicano alle aziende che producono pane da destinare alla vendita fuori del territorio nazionale.

Ciò premesso, si invitano le camere di commercio di volersi dotare, ai fini dell'applicazione della legge n. 1002/56, di un apposito regolamento deliberato tenendo conto della configurazione territoriale e del tessuto economico del proprio ambito territoriale di competenza. A tale scopo si propone uno schema di riferimento che potrebbe essere in particolare adottato, con gli eventuali adattamenti, dalle camere di commercio che ne risultassero sprovviste.

Apertura di nuovi impianti.

Al fine di valutare l'esigenza obiettiva di un nuovo impianto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1002 del 31 luglio 1956, si intende:

1) per «località»:

a) l'intero territorio comunale, nel caso dei comuni aventi una popolazione residente inferiore ai 50.000 abitanti, ovvero la «circoscrizione amministrativa» di cui all'art. 13 della legge n. 142 del 1990, ove istituita;

b) l'intero territorio provinciale, qualora l'autorizzazione venga richiesta per produrre pane destinato ad essere venduto al di fuori della località di produzione (si veda sentenza della Corte costituzionale n. 63 dell'8 febbraio 1991);

2) per «densità» il rapporto tra il volume di produzione «reale» (1) dei panifici autorizzati ad insediarsi nella località e il fabbisogno di pane della popolazione residente nella località stessa rilevato sulla base dei valori ISTAT (2);

3) per «volume» di produzione il quantitativo di pane che il forno produce in 6 ore per m^2 pari a 60 kg. Nel caso di forni a tunnel, stanti le peculiari caratteristiche tecniche degli impianti, detto volume di produzione va considerato pari ai due quinti della potenzialità teorica (3).

Per il calcolo del rapporto di densità, l'entità della popolazione fluttuante (4) va desunta da dati affidabili forniti in via ufficiale dal comune interessato e, in casi particolari, da altri enti preposti individuati dalla commissione consultiva.

Vendita fuori provincia (5).

Nel caso di vendita fuori della provincia l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge n. 1002/56 è rilasciata, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 63/1991, previa valutazione, caso per caso, dei programmi di specializzazione della produzione di pane destinata inequivocabilmente alla vendita al di fuori della provincia ove è stata chiesta l'autorizzazione.

Infatti per tale produzione secondo la citata sentenza deve intendersi la produzione di pane destinata a mercati diversi da quello della località considerata, restando ferma la definizione di località fornita in premessa alla presente circolare.

Considerato che, nell'ambito di ciascuna località, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione alla apertura di nuovi panifici deve impedire che l'offerta destinata alla stessa località superi la domanda, la stessa autorità deve garantire la realizzazione di tale equilibrio mediante l'imposizione, ne contesto dell'autorizzazione, dell'obbligo di destinare la parte di produzione ritenuta eccedente rispetto al fabbisogno locale, alla vendita in altra località, con la conseguente possibilità di interventi repressivi in via di autotutela in caso di inosservanza di una siffatta limitazione, che si appalesa idonea di per se ad escludere la possibilità di ravvisare una ragione di impedimento, sotto il profilo della opportunità ex art. 2 citato, all'apertura del nuovo panificio.

Tutto ciò premesso in osservanza e nella pratica applicazione della giurisprudenza soprarichiamata:

1) le istanze di nuova autorizzazione o ampliamento debbono contenere una analitica descrizione, anche in termini di quantità, della produzione destinata al mercato e al consumo della località in cui è installato il panificio, distinta da quella destinata ad altre località;

2) il rilascio dell'autorizzazione, che riguarda sia le quantità destinate all'uso locale che quelle destinate alle altre località, avviene sulla base di una istruttoria e di una valutazione che devono tener conto esclusivamente delle quantità dichiarate per il consumo locale; l'autorizzazione dovrà contenere l'esplicita previsione di condizioni di sospensione e di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto degli impegni assunti circa le quantità destinate all'interno;

3) al fine di consentire alla camera di commercio l'esercizio dell'attività di controllo circa il rispetto della destinazione della produzione dichiarata nell'istanza, gli interessati sono tenuti a fornire, a consuntivo di ogni anno di attività, una dichiarazione, nella forma dell'autocertificazione ai sensi della legge n. 15 del 1968, contenente gli elementi quantitativi e qualitativi della produzione nonché notizie in ordine alla destinazione della stessa; al fine di conoscere la situazione di mercato esistente nel territorio di competenza, le camere di commercio possono scambiarsi reciprocamente i dati relativi alla destinazione accertata annualmente del pane prodotto nella propria provincia e destinato ad altre province.

4) a seguito di tale attività di controllo e di eventuali sopralluoghi di cui può essere incaricato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1002 del 1956, il locale U.P.I.C.A., l'organo competente della camera di commercio può disporre con provvedimento motivato, previo contraddittorio con la parte interessata, la sospensione temporanea o, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

Trasformazione e trasferimento di impianti esistenti (6).

L'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 1002 del 1956, nel caso di trasformazione o trasferimento di impianti esistenti, è richiesta soltanto quando la trasformazione comporti un aumento della capacità produttiva tale da incidere significativamente sul rapporto produzione/consumo, o quando si tratti di trasferimento fuori della località. In particolare sono soggetti alla sola procedura di cui all'art. 3 della legge n. 1002 del 1956, previa comunicazione da darsi alla camera di commercio:

1) l'adeguamento di impianti che comporti riduzione o mantenimento dei livelli produttivi esistenti;

2) gli aumenti di potenzialità produttiva fino ad una superficie massima di 12 m^2. Tutti gli altri impianti esistenti di superficie superiore potranno essere ampliati di 4 m^2;

3) il trasferimento di un impianto nella stessa località, intesa nell'accezione di cui al titolo «Apertura di nuovi impianti» punto 1, lettera *a)*, che non comporti aumenti di potenzialità produttiva.

Gli ampliamenti di cui al punto 2 sono consentiti una sola volta esclusivamente per esigenze di ammodernamento dell'impianto dovendosi per successive integrazioni comunque attivare la procedura di cui all'art. 2 della legge n. 1002/1956.

Validità temporale dell'autorizzazione.

Agli esercizi di panificazione per i quali la camera di commercio ha avuto notizia di inattività, anche a seguito di decreto di chiusura emesso dal prefetto, viene comunicata la diffida a riattivare i medesimi entro centoventi giorni dalla notifica della diffida stessa. Trascorso inutilmente tale termine, salvo proroga concessa per causa di forza maggiore adeguatamente motivata dall'interessato, verrà adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione deve in ogni caso prevedere che la completa installazione dell'impianto o il suo completo trasferimento o la sua trasformazione debbano essere effettuati, a pena di decadenza, nell'arco di un anno, prorogabile di sei mesi, dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

La revoca dell'autorizzazione, previo accertamento della decadenza, è adottata con determinazione del segretario generale e tempestivamente notificata all'interessato.

Visto annuale.

Nel mese di dicembre di ogni anno la camera di commercio invia agli operatori il modulo (7) precompilato per la domanda di rinnovo della licenza di panificazione che dovrà essere restituito, arche per il tramite delle associazioni di categoria possibilmente su supporto informatico, in tempo utile per l'apposizione del visto di cui all'art. 7 della legge n. 1002 del 1956 entro il 31 gennaio. In caso di mancata restituzione entro il 31 gennaio la camera di commercio procede tramite i funzionari addetti alla redazione del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.

Il Ministro: BERSANI

NOTE

(1) Il volume di produzione «reale» complessivo dei panifici autorizzati ad insediarsi nella località è rappresentato dalla sommatoria dei volumi di produzione «reale» dei singoli forni autorizzati nella località stessa.

(2) Il fabbisogno è riferito al consumo medio mensile di pane nella regione di riferimento, pubblicato nel volume «I consumi delle famiglie» edito dall'ISTAT. Fa fede a tutti gli effetti il dato più recente ufficialmente pubblicato a cura dell'ISTAT. Tale valore mensile, espresso in grammi pro-capite, viene diviso per 30, per calcolare il consumo giornaliero pro-capite, e viene arrotondato per eccesso alla prima decina superiore, tenuto conto che il dato fornito dall'ISTAT non risulta comprendere il consumo di taluni prodotti (ad es. fette biscottate, pane biscottato, grissini, gallette) anch'essi qualificabili a tutti gli effetti come «pane». Il valore come sopra arrotondato viene infine moltiplicato per la popolazione residente nella località interessata, al fine di calcolare il fabbisogno giornaliero di pane della popolazione stessa.

(3) Il volume di produzione (o potenzialità) teorica nelle 24 ore corrisponde a circa 250 kg per m^2 di superficie di cottura per gli impianti a riscaldamento indiretto (150 kg per m^2 per gli impianti a riscaldamento diretto a legna allo stato naturale) ed è riportato sulla licenza; dato che la produzione teorica nelle 24 ore è di 250 kg circa per m^2, la produzione oraria per m^2 è pari a 10 kg circa, si può quindi calcolare che la produzione «reale» per metro quadro è di 10 kg per ore 6 = 60 kg. Dall'esperienza risulta, infatti, che l'attività di effettiva produzione di un forno durante l'orario di lavoro degli addetti (che è normalmente di 8 ore) si svolge nell'arco di circa 6 ore, in quanto buona parte del tempo è impiegata nelle operazioni di infornamento e sfornamento e dissipata in tempi morti fra una infornata e l'altra. In definitiva la valutazione della camera ai fini della concessione dell'autorizzazione all'insediamento di un nuovo impianto di panificazione in una determinata località deve essere intesa a «salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 63 dell'8 febbraio 1991), ove la domanda è rappresentata dal fabbisogno dei cittadini residenti nella località e l'offerta dalla produzione reale dei forni autorizzati ad insediarsi nella località stessa, calcolate secondo i criteri sopra menzionati. Nel valutare l'offerta di pane occorre poi considerare il quantitativo eventualmente proveniente da impianti operanti al di fuori della località. La richiesta di una nuova autorizzazione, pertanto, potrà essere soddisfatta integralmente solo ove la superficie di cottura del nuovo impianto non determini l'esuberanza dell'offerta complessiva della produzione reale in quella località rispetto alla domanda di pane nella stessa località. Nel caso la richiesta dell'utente, in termini di superficie di cottura del nuovo impianto, travalichi in parte la disponibilità residua in quella località, essa potrà essere soddisfatta solo per la parte residuale utile per raggiungere l'equilibrio tra domanda e offerta nella località medesima. La camera potrà discostarsi dal criterio suddetto solo in presenza di situazioni particolari, dalle quali emerga la presenza di una domanda (fabbisogno) supplementare di pane in una determinata località derivante da una quota stabilizzata di popolazione non residente, fluttuante o provvisoria, degna di considerazione.

(4) Per popolazione fluttuante si intende:

a) l'afflusso di turisti (determinato sulla base delle presenze medie giornaliere nell'ultimo anno);

b) l'afflusso medio giornaliero di pendolari, da considerarsi al 50%.

(5) L'evoluzione produttiva industriale sul mercato panario italiano, ha portato alla necessità di pervenire ad un'analisi distintiva fra produzione da consumare nella località in cui è prodotta e produzione destinata all'esportazione in altre zone al di fuori della località stessa. Ed è appunto per la quantità di produzione ritenuta eccedente rispetto al fabbisogno della località in cui è ubicato il panificio che risulta opportuno predeterminare dei criteri al fine di non creare turbativa nei mercati del pane.

(6) Con trasformazione s'intende la richiesta di ampliamento (e ammodernamento) dei panifici superiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto produzione-consumo nella località interessata. La richiesta può essere motivata, prima di tutto, dall'esigenza del panificatore di rendere economicamente giustificabile la spesa sostenuta per l'ammodernamento dell'impianto. Per gli impianti di vecchia costruzione e di piccola dimensione che necessitano di una ristrutturazione ed adeguamento tecnologico non è pensabile, infatti, poter affrontare un sensibile impegno finanziario senza poter contare sull'autorizzazione ad installare un impianto di almeno 8 m^2. In secondo luogo, il sensibile cambiamento dei gusti del consumatore richiede al panificio una notevole diversificazione del prodotto, sia come tipi di pane che come prodotti affini. Quindi, una maggiore superficie consentirebbe di affrontare in modo più organico ed efficiente l'organizzazione di una produzione così variegata. A questo proposito la circolare del MICA n. 115/P.I. del 30 ottobre 1981, che impartisce direttive per la interpretazione della citata legge, consente di adottare dei criteri sufficientemente elastici per autorizzare anche un discreto ampliamento in occasione di ammodernamento dell'impianto. La circolare specifica che possono essere accolte, previo accertamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, le richieste di trasformazione e trasferimento che comportano un aumento molto modesto della capacità produttiva, tale da non creare turbativa nel rapporto produzione-consumo.

(7) In allegato si riporta uno schema di modello.

ALLEGATO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ______________________________

DOMANDA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PANIFICAZIONE
PER L'ANNO _____

Il sottoscritto ____
cognome nome

Nato a ____
Comune Prov.

il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Domiciliato ____
(domicilio fiscale) comune prov. Via-Piazza

Nella sua
qualità di ____
(proprietario, affittuario, socio o amministratore)

Della ditta ____
(cognome, nome o Denominazione)

Cod.Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. ______________
Sede del
laboratorio ____
comune prov. Via-Piazza

Licenza N. ______________ Registro imprese N. ______________

DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PANIFICAZIONE

	Marca o Modello	Tipo di riscaldamento	Tipo di alimentazione	Camera di cottura N.	MQ.	Camera di recupero N.	MQ	Potenzialità tecnica istallata Kcal/h
1								
2								
3								
4								

Produzione media giornaliera presunta kg _____ Produzione destinata nel corso dell'anno alla vendita fuori provincia kg ________
Località di destinazione ____________________

____
(nome del comune o circoscrizione amministrativa qualora prevista)

ai sensi della legge n. 15/1968

DICHIARA

che sono tuttora esistenti i requisiti accertati dalla Commissione di cui all'art.3 della L.1002/56

CHIEDE

il rinnovo della licenza di panificazione per l'anno ________

documentazione da allegare in caso di invio postale: attestazione del versamento di L. ________________ sul c/c postale n.________________ intestato alla Camera di Commercio ________________

____________________ ____________________
data (firma del richiedente)

97A6184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Soppressione e trasferimento al comune di Cagliari dell'IPAB «Casa delle madri»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1997 al n. 524, è stata soppressa e trasferita al comune di Cagliari l'IPAB «Casa delle madri».

97A6196

Esclusione dal trasferimento al comune di Sassari dell'asilo infantile «Rifugio Gesù Bambino»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1997 al n. 589, l'asilo infantile «Rifugio Gesù Bambino» è escluso dal trasferimento al comune di Sassari ed assume la personalità di ente morale di diritto privato.

97A6197

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rideterminazione della circoscrizione territoriale degli uffici consolari di prima categoria in India

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Calcutta (India) è così rideterminata: gli Stati di Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Bengala Occidentale, Bihar e Orissa, il Territorio delle isole Andamane e Nicobare, nonché il Regno del Nepal.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mumbai è così rideterminata: gli Stati di Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Andra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Goa, Madhya Pradesh ed i Territori di Daman e Diu, Laccadive, Pondicherry, Dadra e Nagar Haveli.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in New Delhi è così rideterminata: gli Stati di Haryana, Punjab, Rajasthan, Jammu-Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, nonché i territori di Delhi e Chandigarh.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1° agosto 1997.

Roma, 21 luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A6075

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Arusha (Tanzania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Arusha (Tanzania) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam con circoscrizione territoriale: le regioni di Arusha e del Kilimanjaro.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A6076

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Banjul (Gambia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Banjul (Gambia) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dakar con circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato del Gambia.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A6077

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 28 luglio 1997, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro il 30 luglio 1997, il dott. Salvatore Ficaio è stato nominato direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1997.

97A6254

Concessione alla Interchange Italia S.r.l. dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 30/197ab del 7 luglio 1997 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Interchange Italia S.r.l.

97A6080

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10470.XVJ(1262) del 3 luglio 1997 i detonatori elettrici denominati Riodet ai Antigrisù, nelle versioni istantaneo, ritardato e microritardato che la soc. Inter.E.M. S.r.l. intende importare dalla Ueb-Sistemas de Iniciacion (Spagna), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

detonatore istantaneo Riodet ai Antigrisù: 3ª categoria n. ONU: 0030, 1.1B;

detonatore Riodet ai Antigrisù: tipo ritardato da 1/2 secondo:

Numero di ritardo	Tempo di ritardo	Peso miscele ritardo
1	0,5 s	110 mg
2	1,0 s	180 mg
3	1,5 s	270 mg
4	2,0 s	330 mg
5	2,5 s	390 mg
6	3,0 s	460 mg
7	3,5 s	550 mg
8	4,0 s	610 mg
9	4,5 s	660 mg
10	5,0 s	720 mg
11	5,5 s	780 mg
12	6,0 s	840 mg

3ª categoria, n. ONU: 0030, 1.1B;

detonatore Riodet ai Antigrisù: tipo microritardato da 30 millesimi di secondo:

Numero di ritardo	Tempo di ritardo	Peso miscele ritardo
1	30 ms	140 mg
2	60 ms	250 mg
3	90 ms	320 mg
4	120 ms	430 mg
5	150 ms	530 mg
6	180 ms	630 mg
7	210 ms	740 mg
8	240 ms	840 mg
9	270 ms	940 mg
10	300 ms	1030 mg
11	330 ms	1120 mg
12	360 ms	1210 mg
13	390 ms	1300 mg
14	420 ms	1390 mg
15	450 ms	1480 mg
16	480 ms	1570 mg
17	510 ms	1660 mg
18	540 ms	1750 mg

3ª categoria, n. ONU: 0030, 1.1B.

L'impiego dei detonatori di cui sopra è consentito in ambiente grisutoso, con presenza di gas infiammabili o polveri di carbone.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4801.XVJ(996) del 4 giugno 1997 il manufatto esplosivo denominato «Generatore di gas VS-CAR 1 (TN 10/96)», che la ditta Valsella Meccanotecnica S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Castelnedolo (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A6084 - 97A6111

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione S.O.S. Missionario», in S. Benedetto del Tronto

Con decreto ministeriale 16 luglio 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione S.O.S. Missionario», con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), deliberate dall'assemblea dei soci nell'adunanza dell'11 ottobre 1996.

97A6198

Erezione in ente morale dell'associazione «Opera Regina Mundi», in Monte Argentario

Con decreto ministeriale 16 luglio 1997 l'associazione «Opera Regina Mundi», con sede in Monte Argentario, frazione Porto S. Stefano (Grosseto), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

97A6112

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Lanterna di Genova, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Film Festival Giffoni Valle Piana - 1997. (Estrazione del 27 luglio 1997).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Lanterna di Genova, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Film Festival Giffoni Valle Piana - 1997, avvenuta in Roma il 27 luglio 1997.

1) Biglietto serie M n. 17478 di lire 2 miliardi abbinato alla barca «S. Benedetto del Tronto»;

2) Biglietto serie F n. 08756 di lire 300 milioni abbinato al sestiere «Di Sant'Emidio»;

3) Biglietto serie B n. 65497 di lire 200 milioni abbinato al film «Cries of Silence»;

4) Biglietto serie C n. 58878 di lire 40 milioni abbinato alla barca «Savona»;

5) Biglietto serie D n. 83110 di lire 40 milioni abbinato al sestiere «Della Piazzarola»;

6) Biglietto serie E n. 62199 di lire 40 milioni abbinato al film «Beyond Silence»;

7) Biglietto serie R n. 90060 di lire 30 milioni abbinato alla barca «Crotone»;

8) Biglietto serie N n. 27295 di lire 30 milioni abbinato al sestiere «Di Porta Tufilla»;

9) Biglietto serie I n. 44415 di lire 30 milioni abbinato al film «Nature's Warrior».

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie M n. 17478, L. 2.000.000;

2) Biglietto serie F n. 08756, L. 1.500.000;

3) Biglietto serie B n. 65497, L. 1.000.000;

4) Biglietto serie C n. 58878, L. 600.000;

5) Biglietto serie D n. 83110, L. 600.000;

6) Biglietto serie E n. 62199, L. 600.000;

7) Biglietto serie R n. 90060, L. 400.000;

8) Biglietto serie N n. 27295, L. 400.000;

9) Biglietto serie I n. 44415, L. 400.000.

97A6186

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Pozzali magazzini generali S.r.l.» in Trescore Cremasco, a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 9 luglio 1997 la «Pozzali magazzini generali S.r.l.», con sede in Trescore Cremasco (Cremona), via Alcide De Gasperi, 2, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

97A6079

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «GEFIDI - Generale fiduciaria di distribuzione S.p.a.» ora «GEFIDI S.r.l.», in Trieste.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1997, l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 7 luglio 1971, modificato in data 21 novembre 1978, alla società «GEFIDI - Generale fiduciaria di distribuzione S.p.a.» ora «GEFIDI S.r.l.», con sede in Trieste, iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese di Trieste al n. TS006-6801, c.f. 03396560157, è dichiarata decaduta a seguito della variazione dell'oggetto sociale.

97A6142

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Italcontar fiduciaria S.r.l.», in Niscemi.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1997, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato in data 5 luglio 1973, modificata in data 1° giugno 1995, per variazione della denominazione, trasferimento della sede legale ed esclusione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, alla società «Italcontar fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Niscemi (Caltanissetta), iscritta presso il registro delle imprese di Caltanissetta al n. 894/1996 è sospesa per la durata di novanta giorni dalla data del presente decreto.

97A6143

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Termini e modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'esperimento delle procedure di ricostituzione dei comitati centrale e provinciali dell'albo degli autotrasportatori di merci.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il mandato dei componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto ministeriale 27 aprile 1993, verrà a scadere il 26 aprile 1998, e al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e quella dei comitati provinciali che scadranno in pari data, le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le loro sedi provinciali e le associazioni provinciali ad esse aderenti, che ritengano di avere titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative, ai fini della designazione di propri rappresentanti rispettivamente nel Comitato centrale e nei comitati provinciali, sono invitate a produrre alla Direzione generale MCTC del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione centrale III, Div. 36, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il termine improrogabile del 26 gennaio 1998, la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che detta le disposizioni regolamentari della sopracitata legge 6 giugno 1974.

A maggiore chiarimento di quanto sopra si fa presente che:

le domande di partecipazione alla graduatoria per il Comitato centrale dovranno essere redatte in carta legale con firma autenticata del legale rappresentante delle associazioni nazionali interessate;

a ciascuna domanda dovrà essere allegata:

una copia dell'atto costitutivo, una copia dello statuto (da cui risulti in modo esplicito il potere di rappresentanza di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti) e una copia dell'eventuale regolamento interno, sempreché non venga esplicitamente dichiarato che tali copie sono già state prodotte per partecipare alle graduatorie del Comitato attualmente in essere, oppure se ai testi già prodotti siano state nel frattempo apportate delle variazioni;

l'elenco delle sedi provinciali con i relativi indirizzi, nonché l'elenco delle eventuali associazioni affiliate in sede locale individuate tramite l'esatta denominazione ed il relativo indirizzo;

il totale degli iscritti rappresentati oppure il totale dei tonnellaggi autorizzati in possesso degli iscritti qualora si intenda dimostrare la rappresentatività ai sensi del comma quinto, par. 2, art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976.

Della veridicità dei dati dichiarati ed opportunamente riepilogati dovrà farsi carico, ai sensi della normativa vigente in materia, il legale rappresentante della associazione nazionale.

In allegato alle predette domande ciascuna associazione nazionale dovrà presentare l'insieme delle domande prodotte dalle proprie sedi provinciali e quelle delle associazioni provinciali ad essa aderenti; ciascuna di esse dovrà:

essere redatta in carta legale, con firma autenticata del loro legale rappresentante, e sarà corredata dagli elenchi degli iscritti, individuati dalla ragione sociale con relativo indirizzo e dal numero di iscrizione all'albo. Per ciascuno di essi dovrà essere fornito anche l'elenco delle targhe dei veicoli autorizzati;

recare in allegato copia dell'atto in cui si specifica l'associazione nazionale alla quale si aderisce; qualora tale documentazione sia già stata prodotta in precedenza, dovrà esserne fatta specifica menzione;

riportare la denominazione esatta e l'indirizzo completo ove spedire eventuale corrispondenza.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 4, par. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, l'associazione nazionale cui si aderisce abbia voluto rendere nota la propria rappresentatività dimostrando di avere associati complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate, gli organismi provinciali dovranno indicare, per ciascun iscritto, oltre ai dati di cui sopra, la portata di ciascun veicolo autorizzato.

Della veridicità dei dati dichiarati, ed opportunamente riepilogati, dovrà, ai sensi della normativa vigente in materia, farsi carico il legale rappresentante della associazione locale.

Devesi precisare che, ferma restando la previsione di cui al citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1978, par. 2, secondo comma, che stabilisce l'esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti, qualora una associazione locale aderisca a più associazioni nazionali dovrà, nel contesto della propria domanda di partecipazione, enumerare tutte le associazioni cui aderisce ed i nominativi di tutti i propri iscritti distinguendoli per associazione finale di appartenenza. Di tale domanda dovranno essere prodotte tante copie quante sono le associazioni nazionali per le quali si ritiene di aver diritto a partecipare alla graduatoria provinciale.

97A6141

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 luglio 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 14 d'interesse relativa al trimestre 21 aprile-20 luglio 1997 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura del 1,8%, al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 15, pagabile dal 21 ottobre 1997, resta fissato nella misura del 1,8%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\hat{}(0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato.

97A6237

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° agosto 1997 - 1° febbraio 1998, del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994 - 1° agosto 1999» a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° agosto 1997 - 1° febbraio 1998, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° agosto 1994 - 1° agosto 1999» (cod. 52805) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 3,70%.

97A6236

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca della gestione commissariale della società cooperativa «Edilest Venturini - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1908 del 20 giugno 1997 la giunta regionale ha revocato la precedente deliberazione n. 1477 del 16 maggio 1997, con la quale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, veniva posta in gestione commissariale la «Edilest Venturini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, per intervenuto fallimento della società.

97A6081

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 305 del 27 maggio 1997 conservatore del registro imprese il vice segretario generale dott. Pier Guido Quartero, in sostituzione del segretario generale dott. Guido Molinari.

97A6117

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione definitiva del piano di bacino - 1° stralcio funzionale - «Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo».

Con delibera n. 65 del 3 luglio 1997, il comitato istituzionale dell'Autorità del bacino del fiume Tevere ha adottato il piano stralcio in oggetto ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18, comma 10, e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Il citato piano così come adotato con la suddetta deliberazione vale ai fini delle misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989.

97A6116

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: E05A - Biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A6144

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settore: M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - disciplina «Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A6145

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante il sottoindicato posto di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - seconda fascia - posti n. 1:

settore scientifico-disciplinare: L06C (Lingua e letteratura greca) disciplina: letteratura greca.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università è vacante il sottoindicato posto di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia - seconda fascia - posti n. 1:

settore scientifico-disciplinare: F11B (Neurologia) disciplina: neurologia.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A6185

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare - E04A - «Fisiologia generale» comprendente la disciplina «Fisiologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della deliberazione di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A6118

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto di A.I.C. n. 153/1997 del 26 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «Beclojet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, seconda colonna, ove è indicato: «Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:», dove è scritto: «"250" aerosol dosato 200; erogazioni *20* μg;», leggasi: «"250" aerosol dosato 200; erogazioni *250* μg;».

97A6119

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 452/1997», relativo alla specialità medicinale «LIXIDOL im i.v. 3 fiale 30 mg», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 43, seconda colonna, dove è scritto: «I lotti già prodotti, *recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata,* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.», leggasi, «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

97A6120

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto del decreto n. 215/1997 del 16 maggio 1997», relativo alla specialità medicinale «CONDRAL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 55, seconda colonna, dove è scritto: «A.I.C. n. *026776017*, confezione: 20 bustine 800 mg», leggasi: «A.I.C. n. *026776031*, confezione: 20 bustine 800 mg».

97A6121

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 8 0 9 7 *

L. 1.500